

REGOLAMENTO (CEE) N. 1513/90 DELLA COMMISSIONE
del 1° giugno 1990
che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina
mediante gara

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1412/90⁽⁴⁾, ha avviato, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68, acquisti mediante gara in alcuni Stati membri o regioni di Stato membro per determinati gruppi di qualità;

considerando che, in base alle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che per taluni Stati membri o regioni di Stati membri sussistono le condizioni previste all'articolo 6, paragrafo 5, primo trattino del citato regolamento; che è pertanto opportuno avviare gli acquisti di intervento ivi previsti;

considerando che la situazione eccezionale del mercato rende necessario anticipare al primo mercoledì di giugno 1990 il termine per la presentazione delle offerte per la prossima gara, in deroga al disposto dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, recante modalità di applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1282/90⁽⁶⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 1990.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89 è sostituito dal seguente:

** Articolo 1*

1. Gli organismi d'intervento degli Stati membri o delle regioni degli Stati membri figuranti nell'allegato I acquistano, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68, i prodotti nel settore delle carni bovine che rientrano nei gruppi di qualità indicati nel medesimo allegato, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 859/89.

2. Gli organismi d'intervento degli Stati membri o delle regioni degli Stati membri figuranti nell'allegato II acquistano, conformemente all'articolo 6, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 805/68, i prodotti nel settore delle carni bovine che rientrano nei gruppi di qualità indicati nel medesimo allegato, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 859/89. *

Articolo 2

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1627/89 è sostituito dagli allegati del presente regolamento.

Articolo 3

In deroga al disposto dell'articolo 8, prima frase del regolamento (CEE) n. 859/89, il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara del mese di giugno 1990 scade alle ore 12 di mercoledì 6 giugno (ora di Bruxelles).

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 5 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 136 del 29. 5. 1990, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 126 del 16. 5. 1990, pag. 31.